



# SOCIETÀ OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO - MODENA

FONDATA NEL 1863 - GIURIDICAMENTE RICONOSCIUTA NEL 1936  
CORSO CANALCHIARO, 46 – 41121 MODENA (MO) – TEL E FAX 059/222154  
C.F.80002220368



## STATUTO

Conforme alla legge del 15 Aprile 1886 nr 3818 e le successive modifiche ed aggiornamenti con l'art. 23 del D.L. 18 ottobre 2012 nr 179 convertito in legge dal parlamento il 13 dicembre 2012.



Modena 30 ottobre 2013

**TITOLO I**  
**DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, SCOPO**

**ART. 1**  
**Denominazione**

E' costituita una società di mutuo soccorso oggi denominata "Società' Operaia di Mutuo Soccorso in Modena", fondata il 13 Settembre 1863 e riconosciuta con Decreto del Tribunale di Modena in data 22 Luglio 1936.

**ART. 2**  
**Sede**

La Società' ha sede in Modena, corso Canalchiaro n. 46.

**ART. 3**  
**Durata**

La durata della Società è illimitata.

**ART. 4**  
**Scopo**

La Società è una istituzione eminentemente morale, senza finalità di lucro, che si ispira a principi mutualistici e svolge la propria attività in favore dei soci, dei loro familiari conviventi e delle persone con loro stabilmente conviventi.

La Società ha lo scopo di:

- a) erogare trattamenti e prestazioni socio-sanitari ai soci in caso di infortunio, malattia e invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente;
- b) erogare sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;
- c) erogare servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti;
- d) erogare contributi economici e servizi di assistenza ai soci, che si trovino in condizioni di grave disagio economico a seguito della perdita di fonti reddituali personali e familiari;
- e) promuovere attività di carattere educativo e culturale dirette a realizzare finalità di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici.

**TITOLO II**  
**DEI SOCI**

**ART. 5**  
**Soci**

Il numero dei soci è illimitato.

La Società si compone di soci ordinari, distinti in effettivi e simpatizzanti, soci benemeriti e soci onorari.

## **ART. 6**

### **Soci ordinari**

Possono essere ammessi a Soci ordinari le persone fisiche di ambo i sessi, che siano cittadini italiani e che abbiano un'età, all'atto di iscrizione, superiore a 10 (anni).

Sono Soci effettivi coloro che aderiscono alla Società, all'atto della domanda di ammissione, con età inferiore o pari ai 65 anni.

Sono Soci simpatizzanti coloro che aderiscono alla Società, all'atto della domanda di ammissione, con età superiore ai 65 anni.

I Soci ammessi debbono essere di incensurata condotta morale di sana costituzione fisica da accertarsi, a parere del Consiglio d'amministrazione, con referto del medico sociale.

I minori sono rappresentati da chi esercita la potestà parentale.

Per essere ammessi alla Società, gli aspiranti debbono presentare al Consiglio, domanda scritta controfirmata da un Socio presentatore, che si renda garante della loro condotta morale.

L'ammissione dei Soci viene deliberata dal Consiglio di amministrazione a suo giudizio insindacabile.

L'ammissione a Socio deliberata dal Consiglio di amministrazione, assume anzianità dalla data della relativa deliberazione.

## **ART. 7**

### **Soci benemeriti e onorari**

Ogni Socio può versare alla Società, oltre la quota annuale fissata dalla Assemblea Generale dei Soci, somme di denaro superiori o lasciti di beni mobili e immobili allo scopo di accrescere il patrimonio della Società. In tal caso il Socio sarà iscritto in un apposito elenco di Soci Benemeriti.

Il titolo di Socio Benemerito, può essere conferito anche al socio che ha contribuito con disinteressata attività alla vita della Società o che si sia distinto con opera generosa a favore della Società o dei Soci più bisognosi.

Può essere conferito il titolo di Socio onorario a chiunque abbia reso segnalati servizi alla Società, abbia concorso in modo ragguardevole allo sviluppo e al miglioramento delle iniziative della stessa o abbia comunque, nello svolgimento della propria attività e nel corso della sua vita, conseguito meriti insigni, dando lustro alla nostra città e alla nostra regione e contribuendo in modo significativo alla diffusione degli ideali di solidarietà e di mutualità ai quali si ispira la Società.

I Soci Benemeriti e Onorari non hanno l'obbligo di versare le quote sociali e non hanno diritto ad assegni e sussidi.

## **ART. 8**

### **Doveri dei soci**

I Soci assumono l'obbligo di osservare le disposizioni del presente statuto e del regolamento, anche se non ne viene fatta al riguardo espressa dichiarazione.

Assumono pure l'obbligo di osservare le delibere prese in legali adunanze dalle Assemblee e dal Consiglio di Amministrazione.

Il Socio è impegnato al pagamento puntuale delle quote sociali e dei contributi deliberati dagli organi societari competenti.

Dalla data di ammissione decorre l'obbligo del Socio ammesso al pagamento delle quote sociali per l'intero anno in corso.

## **ART. 9**

### **Servizio militare**

Il Socio durante il servizio militare, volontario o richiamato, è esonerato dal pagamento delle quote sociali per il periodo del servizio militare e non percepisce sussidi. E' tenuto a notificare il suo ritorno alla vita borghese entro tre mesi dal congedo.

#### **ART. 10** **Diritti dei soci**

I Soci d'ambo i sessi, che abbiano compiuto 18 anni di età e siano iscritti da oltre sei mesi alla Società, sono elettori ed hanno voto deliberativo nelle Assemblee e sono eleggibili alle cariche sociali al compimento del 21° anno d'età.

Per avere diritto alle prestazioni previste in caso d'infermità e cronicità i Soci Effettivi, debbono essere iscritti da almeno 10 (dieci) anni alla Società.

Il diritto al godimento delle prestazioni assistenziali, solo per i soci effettivi, matura dopo 10 (dieci) anni di effettiva appartenenza alla Società per i casi di infermità, 4 (quattro) per i casi di tumulazione e parto. La quota associativa annuale dovrà essere pagata entro il primo trimestre dell'anno in corso.

I Soci simpatizzanti non godono dei diritti di assegni e sussidi.

#### **ART. 11** **Esclusione**

Il Consiglio d'amministrazione può escludere dalla Società, con effetto immediato, quei Soci che si siano resi morosi nel pagamento delle quote sociali e che non abbiano ottemperato all'invito del Presidente di mettersi in regola, oppure per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti o per altri motivi che portino danno morale e materiale alla Società.

Il Socio escluso resta immediatamente sospeso da ogni diritto o prestazione.

La deliberazione di esclusione dovrà essere motivata e sarà comunicata al Socio escluso entro trenta giorni dalla sua adozione.

Egli può ricorrere, contro la deliberazione del Consiglio d'amministrazione, all'Assemblea dei Soci che deciderà inappellabilmente.

#### **ART. 12** **Recesso**

Il socio può recedere dalla Società.

Le dimissioni da Socio debbono essere motivate e inviate per iscritto al Consiglio di Amministrazione almeno tre mesi prima della chiusura dell'esercizio sociale; il recesso diventa efficace dall'esercizio successivo.

Il Socio dimissionario, può essere riammesso, se all'atto della sua richiesta di riammissione, risulta in possesso dei requisiti idonei per la prima iscrizione, mantenendo i benefici maturati con la prima iscrizione a giudizio insindacabile del Consiglio.

#### **ART. 13** **Effetti della cessazione della qualità di socio**

Il Socio, che per qualsiasi motivo cessa di fare parte della Società, perde ogni diritto verso la medesima.

In caso di recesso, esclusione o morte del socio non si ha diritto al rimborso delle quote e dei contributi versati.

### **TITOLO III DEGLI ORGANI DELLA SOCIETÀ**

#### **ART. 14 Organi sociali**

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci.

#### **ART. 15 Assemblea**

L'Assemblea è il potere costituente la Società ed è composta di tutti i Soci di maggiore età con diritto di voto.

Ogni Socio ha diritto a un voto e può farsi rappresentare soltanto da un altro Socio avente diritto di voto. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto. Ciascun Socio può rappresentare sino a un massimo di tre Soci.

L'assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria.

#### **ART. 16 Convocazione dell'assemblea**

L'Assemblea Generale ordinaria e straordinaria è convocata dal Presidente della Società, a seguito di deliberazione del Consiglio d'Amministrazione o dietro richiesta di almeno 50 (cinquanta) Soci con diritto di voto, mediante avviso personale da inviarsi con semplice lettera o e-mail non meno di otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza e portante l'ordine del giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza stessa.

#### **ART. 17 Assemblea ordinaria**

L'Assemblea ordinaria è convocata normalmente una volta all'anno, entro il mese di aprile, per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo e per quanto altro ordinariamente debba essere deliberato dai Soci riuniti in Assemblea.

Essa elegge, a pluralità di voti il Presidente della Società che è pure il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Vice Presidente, i Consiglieri, il Segretario e il Collegio dei Sindaci.

Per la validità dell'Assemblea di prima convocazione, è richiesto l'intervento della metà più uno dei Soci aventi diritto al voto e le delibere debbono essere prese a maggioranza assoluta dei votanti presenti.

Qualora la prima convocazione non raggiunga la validità, viene dichiarata deserta.

Con almeno 24 ore d'intervallo i Soci saranno riconvocati in Assemblea di seconda convocazione, fissata dallo stesso invito della prima convocazione.

L'Assemblea di seconda convocazione, delibera validamente su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno, qualunque sia il numero dei Soci presenti.

#### **ART. 18**

## **Assemblea straordinaria**

L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria ogni qualvolta ne venga accertata la necessità.

L'Assemblea straordinaria si riunisce per deliberare:

- a) sulle modificazioni del presente statuto;
- b) sullo scioglimento della società.

Per l'Assemblea straordinaria valgono i medesimi quorum costitutivo e deliberativo previsti per quella ordinaria.

Per deliberare lo scioglimento della Società è tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci.

### **ART. 19**

#### **Presidenza dell'assemblea e metodi di votazione**

Le sedute dell'Assemblea sono presiedute dal Presidente della Società o, in caso di sua assenza o rinuncia, dal Vice Presidente o dalla persona designata dai soci intervenuti o in sua vece dal Vice Presidente.

Le votazioni si fanno normalmente per alzata di mano.

Dovranno farsi a scheda segreta, per la nomina delle cariche sociali, oppure per appello nominale, quando ne sia fatta richiesta da tanti soci pari almeno al quinto dei Soci presenti con diritto di voto.

### **ART. 20**

#### **Composizione del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 15 Consiglieri.

Essi sono eletti tra i soci dall'Assemblea, la quale nomina altresì tra di essi il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario.

I consiglieri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

### **ART. 21**

#### **Riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente della Società o da chi ne fa le veci.

Esso si raduna normalmente una volta al mese, può inoltre essere convocato in via straordinaria dal Presidente stesso o a richiesta dal Collegio dei Sindaci.

Alle sedute del Consiglio, dovrà essere invitato il Collegio dei Sindaci, che non avrà voto deliberativo.

Acciocché il Consiglio sia in grado di deliberare, è necessario che in ogni adunanza sia presente la metà più uno dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

### **ART. 22**

#### **Poteri del Consiglio di Amministrazione**

Al Consiglio di Amministrazione spetta di provvedere alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi, alla loro presentazione per la discussione e l'approvazione all'Assemblea ordinaria dei Soci, all'amministrazione ed al funzionamento della Società, alle proposte di modifiche allo Statuto sociale, delle quote e delle prestazioni assistenziali.

Il Consiglio di Amministrazione delibera sull'ammissione e sull'esclusione dei Soci.

Cura tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quelli dell'alienazione del patrimonio sociale, per i quali occorre la preventiva autorizzazione della Assemblea dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Cassiere Economico e il Direttore dell'Ufficio Sociale.

**ART. 23**  
**Presidente**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Società sia di fronte ai terzi sia in giudizio, convoca e presiede le Assemblee e il Consiglio di Amministrazione, cura l'adempimento degli incarichi affidati alle cariche sociali e ai funzionari della Società.

In caso di impedimento è sostituito dal Vice Presidente e in assenza di questi dal consigliere più anziano.

Cessando il Presidente fuori tempo dalla carica, la durata, per chi è designato a sostituirlo, è compresa nel quadriennio in corso.

**ART. 24**  
**Vice Presidente**

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente, lo sostituisce se impedito o assente, lo surroga provvisoriamente in caso di anticipata cessazione dalla carica, fino a che l'Assemblea non abbia nominato il successore.

**ART. 25**  
**Segretario**

Il Segretario ha l'obbligo di stendere i verbali delle Assemblee e del Consiglio d'Amministrazione, di svolgere tutte le mansioni inerenti alla carica, di seguire l'operato dei funzionari della Società.

In caso di suo impedimento o di sua assenza provvisoria, il Segretario può essere sostituito dal Presidente con un Consigliere presente.

In caso di cessazione definitiva, il Presidente nominerà a sostituirlo, fino alla prima Assemblea, in cui ci sia all'ordine del giorno il rinnovo delle cariche sociali, un Consigliere in carica.

**ART. 26**  
**Composizione del Collegio dei Sindaci**

Ove si verificano i presupposti di legge oppure sia in tal senso deciso dall'Assemblea dei Soci, quest'ultima procede alla nomina del Collegio dei Sindaci, che si compone di tre membri effettivi e due supplenti.

I membri del Collegio dei Sindaci possono anche essere non Soci.

Il Collegio dei Sindaci rimane in carica quattro anni ed è rieleggibile.

La carica di Sindaco è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Sindaci nominerà il proprio rappresentante.

**ART. 27**  
**Compiti e poteri del Collegio dei Sindaci**

Il Collegio dei Sindaci è tenuto a:

- a) esercitare il controllo contabile e quindi verificare l'impiego dei capitali sociali fatto dal Consiglio, verificare la relazione tra le spese fatte e le preventivate, gli introiti e i versamenti e tutte le operazioni riguardanti le attività sociali;
- b) firmare, come atto di approvazione qualora nulla osti, i resoconti presentati dal Consiglio, corredati da una sua relazione, quando questi vengono presentati all'Assemblea dei Soci per la loro approvazione;
- c) vigilare sull'andamento generale della Società e proporre al Consiglio quei miglioramenti amministrativi che esso ritenga necessari;

d) vigilare sull'osservanza delle leggi, dello statuto e dell'esecuzione delle deliberazioni assembleari ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento;

e) dare parere consuntivo al Consiglio su investimenti di capitali, su modifiche da portare allo Statuto Sociale, alle quote ed alle prestazioni assistenziali.

Previa motivata comunicazione al Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Sindaci può chiedere la convocazione dell'Assemblea Generale dei Soci, qualora ritenga necessaria la competenza dell'Assemblea a decidere in merito a delibere del Consiglio di Amministrazione o per definire compiti a loro spettanti.

#### **ART. 28**

##### **Gratuità delle cariche elettive**

Tutte le cariche elettive, comprese quelle di Sindaco, sono gratuite; è ammesso il rimborso delle spese, se regolarmente documentate, sostenute per l'espletamento dell'incarico.

#### **ART. 29**

##### **Incompatibilità e decadenza**

Nessuna carica può essere conferita a chi, nella Società, percepisce stipendio od altro periodico compenso, né a chi abbia in corso interessi con la Società.

Pertanto dovrà essere dichiarato decaduto dalla carica occupata, chi, durante l'esercizio delle sue funzioni, viene a trovarsi nelle condizioni di cui sopra.

### **TITOLO IV**

#### **PATRIMONIO, ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO, GESTIONE**

#### **ART. 30**

##### **Patrimonio sociale**

Il patrimonio sociale è formato:

- a) dai beni mobili e immobili e dai valori che comunque vengano in possesso della Società;
- b) dai contributi sociali;
- c) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo finché non siano erogate.

#### **ART. 31**

##### **Divieto di divisione del patrimonio sociale**

Il patrimonio sociale è indivisibile tra i soci per tutta la durata della società; nessun socio potrà pretendere quote o rimborsi.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, fondi o riserve, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### **ART. 32**

##### **Esercizio sociale e bilancio**

Il bilancio annuale comprende il periodo di esercizio dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno e deve essere compilato e presentato dai consiglieri all'assemblea nella sua convocazione ordinaria annuale, previa revisione dei sindaci. Esso indicherà con evidenza le entrate e le spese dell'esercizio, nonché le consistenze patrimoniali, e dovrà essere redatto nell'osservanza delle norme di legge e regolamentari vigenti per le società di mutuo soccorso.

#### **ART. 33**



### **Ufficio Sociale**

L'Ufficio Sociale è curato da uno o più funzionari, i loro compiti vengono fissati dal Consiglio, come il loro compenso. Essi sono sotto la diretta dipendenza del Presidente e sotto la direzione del Consigliere Direttore dell'Ufficio. Questi come direttore dell'ufficio deve mensilmente controllare il movimento delle spese e degli incassi, convalidarne l'esattezza controfirmando le pezze giustificative.

### **ART. 34**

#### **Cassiere Economo**

Al Consigliere con incarico di Cassiere Economo sono affidate le somme eccedenti il fabbisogno dell'ufficio, fa fronte alle richieste di finanziamento dell'ufficio stesso.

Ha inoltre l'incarico di rilevare i lavori di ordinaria manutenzione dello stabile sociale, di accogliere le richieste di riparazione avanzate dagli inquilini, riferendo al Consiglio di Amministrazione, al quale spetta deliberarne l'esecuzione.

Il Cassiere Economo può procedere all'esecuzione di lavori che rivestono carattere d'urgenza per la manutenzione dello stabile, con l'obbligo di relazionare l'intervento alla prima riunione del Consiglio per la delibera delle spese sostenute in sanatoria.

### **ART. 35**

#### **Pagamento delle quote sociali**

Il pagamento delle quote sociali, viene normalmente eseguito dai Soci presso la sede della Società, salvo diverse modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

## **TITOLO V**

### **SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE**

### **ART. 36**

#### **Scioglimento**

In caso di scioglimento della Società l'Assemblea nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

### **ART. 37**

#### **Liquidazione e devoluzione del patrimonio sociale**

Dopo lo scioglimento si procederà alla liquidazione del patrimonio.

L'assemblea stabilirà le forme e le modalità di destinazione del patrimonio stesso, che sarà interamente devoluto ad altre società di mutuo soccorso, le quali perseguano finalità analoghe, o a uno degli altri soggetti previsti dall'art. 8 della legge 15 aprile 1886, n. 3818

## **TITOLO VI**

### **DISPOSIZIONI VARIE**

### **ART. 38**

#### **Clausola arbitrale**

Tutte le controversie insorgenti tra i Soci ovvero fra i Soci e la Società, che abbiano oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ivi comprese quelle di impugnazione delle deliberazioni assembleari e quelle promosse da amministratori, sindaci e liquidatori ovvero nei loro confronti, saranno devolute alla cognizione di un Arbitro unico, nominato, su richiesta della parte che intende promuovere l'arbitrato, dal Presidente del Tribunale del circondario in cui ha sede la Società.

L'Arbitro unico deciderà secondo diritto e in via rituale.

L'arbitrato avrà sede nel domicilio dell'Arbitro unico.

### **ART. 39**

#### **Associazioni o enti di categoria**

Il Consiglio della Società, a mezzo del suo Presidente, manterrà rapporti colle altre Società di Mutuo Soccorso. Questi potrà rappresentare la Società di persona o con rappresentanze sociali a cerimonie e a riunioni di studio interessanti la libera mutualità.

Potrà inoltre proporre l'adesione della Società a Unioni o Federazioni di Società di Mutuo Soccorso sia Regionali che Nazionali, invitando il Consiglio d'Amministrazione a determinarne il modo e le condizioni.

Tali adesioni e decisioni dovranno essere convalidate dall'Assemblea dei Soci.

### **ART. 40**

#### **Rinvio**

Per tutto quanto non è disposto dal presente Statuto e dalle norme regolamentari, si fa riferimento alle leggi vigenti, in particolare alla legge 15 aprile 1886, n. 3818, e successive integrazioni e modificazioni.

